

Cl:8.11.1
Fasc:N.19.1/2023

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA "CUNEO SOLARE 3" DI POTENZA PARI A 3203,20 KWP, UBICATO NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ, IN LOCALITÀ NUCLEO EULA SNC.
PROPONENTE: CUNEO SOLARE S.R.L., VIA ROMA 151- 38083 - BORGO CHIESE (TRENTO)
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 06.07.2023 con prot. di ric. n. 43697, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del legale rappresentante della ditta CUNEO SOLARE s.r.l., con sede legale in Via Roma n. 151 a Borgo Chiese (Trento);
- con nota provinciale prot. n. 46232 del 17.07.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 17.07.2023 al 15.08.2023;
- con nota prot. n. 46235 del 17.07.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 2.b) dell'Allegato B L.R. 13/2003 "*Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW*";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 48151 del 24.07.2023 la **Snam Rete Gas S.p.a.** ha comunicato che, limitatamente all'area citata, i lavori di costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico "Cuneo Solare 3", non interferiscono metanodotti di sua competenza.
Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i suoi impianti in esercizio.
Con l'occasione, rammenta quanto riportato nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,

esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", ovvero al punto 1.5 "Gestione della sicurezza del sistema di trasporto", il quale prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta.

- con nota prot. ric. n. 52912 del 10.08.2023 il **Comune di Villanova Mondovì** ha trasmesso copia conforme della deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 08.08.2023 che costituisce osservazione al progetto approvando il parere dell'ufficio edilizia-urbanistica-ambiente in cui si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - Richiamato il parere della Commissione Edilizia del 20.07.2023; *"Favorevole con prescrizioni - Premesso che gli interventi edilizi da realizzare nelle aree agricole debbono essere orientati alla migliore coerenza rispetto alla preesistenza e/o rispetto ai connotati paesistico ambientali e a valorizzare gli elementi di cultura materiale tipici della tradizione costruttiva locale, si richiede che i nuovi locali tecnici a servizio degli impianti fotovoltaici (cabine in Nucleo Eula e via Fili Biscia) siano realizzati, sia per tipologia che per materiali, come quelle già autorizzati e realizzati negli impianti adiacenti"* (pareti intonacate e tinteggiate, tetto a capanna, manto di copertura in coppi o similcoppi ecc..), si richiedono pertanto gli opportuni adeguamenti progettuali.
 - Per quanto concerne la cabina di trasformazione da realizzarsi in Via F.lli Biscia, si richiama l'art.29, comma 8 bis delle vigenti N.T.A. *"Nelle aree pertinenti la viabilità e nelle relative fasce di rispetto, a prescindere dalla zona urbanistica in cui ricadono, è ammessa la costruzione di impianti ed infrastrutture per la trasformazione di energia con il rispetto minimo di mt. 5,00 dal confine stradale. Qualora si interessino viabilità di competenza provincia/e si dovrà richiedere apposita autorizzazione al fine di verificare le prescrizioni del Codice della Strada"*, pertanto occorre integrare la planimetria di progetto con la distanza della cabina dalla proprietà provinciale. Nel merito si rileva la necessità di ottenere il nulla osta stradale del settore viabilità della Provincia. Per quanto riguarda la distanza della cabina dalla proprietà comunale (prevista nel progetto a 1 mt. dal confine) questa è autorizzabile solo previo assenso dell'amministrazione comunale e atto pubblico di costituzione di servitù per la deroga della distanza minima dai confini di proprietà prevista in mt.5 (vedasi DCC n.79 del 25. I 1.1999 e rogito Notaio Catalano rep. 38977 racc.n.875 I del 04.04.2000 relativi alla cabina prevista in smantellamento).
 - La richiesta del titolo abilitativo per la costruzione ed esercizio dovrà essere inoltrata dall'avente titolo quindi alla richiesta dovrà essere allegato o autocertificato il possesso del diritto di superficie o altro titolo reale o obbligatoria per tutto il periodo di operatività dell'impianto (campo fotovoltaico, sedime delle cabine etc.).
 - Le misure compensative ambientali sono trattate nella sentenza della corte Cost. 383/2005 e sono definite dalla DGR 30.01.2012 n.5-3314 con il relativo allegato, che al capitolo 13 riporta testualmente: *"l'autorizzazione dovrà indicare nel dettaglio l'entità delle misure compensative e le modalità di attuazione la cui inosservanza comporta la decadenza dell'autorizzazione unica"*. La DGR del 2012 rimanda alle linee guida nazionali. Le linee guida nazionali forniscono indicazioni anche di natura economica di seguito citate: *"non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi comprensivi degli incentivi vigenti derivati dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto"*. Occorre chiarire sia in ottica di compensazione ambientale che per quanto concerne il ripristino, la fine vita dell'impianto quindi l'effettivo periodo di produttività dell'impianto fotovoltaico (25 anni o 30?). Con riferimento alla determinazione delle misure compensative si richiede la valorizzazione del 3% dei proventi comprensivi degli incentivi vigenti derivati dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto e la valorizzazione con computo metrico estimativo delle opere di mitigazione già previste nel progetto. Le misure di compensazione ambientale dovranno tenere in considerazione gli impatti cumulativi generati dalla concentrazione con gli impianti esistenti, nella medesima area o in aree contigue (art.4, c.3 D.Lgs. 28/2011 - D.M. 30.03.2015 n.52) per una fascia di 1 Km. per le opere areali a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto (DGR 20.09.2011 n.129-35527, allegato B", punto36); Le misure compensative di

carattere ambientale vanno in ogni caso riconosciute in caso di opere aventi un impatto sul territorio, al fine di garantire l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle strutture energetiche. Si richiede che sul tema delle compensazioni ambientali, l'organo tecnico provinciale, che si esprimerà nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, fornisca al Comune un utile supporto (l'ufficio tecnico comunale è a disposizione per qualsiasi confronto). Il giudizio di compatibilità ambientale per impianti derivanti da energie rinnovabili deve quindi svolgersi in modo analitico e puntuale e non mediante formule stereotipate (cfr. anche Cons. Stato 7550/2021).

- Si richiamano le Garanzie finanziarie contenute al punto 14 delle Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relative al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui alla DGR 30.01.2012 n.5-3314: "Ai sensi dell'articolo 1 quinquies del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (Misure urgenti in materia di energia), ai fini di contrastare le attività meramente speculative, l'istanza di autorizzazione deve essere accompagnata dall'impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50,00 euro per kW) per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto".
- Si ribadisce la necessità di definire il periodo di vita utile dell'impianto per definire le garanzie finanziarie contenute al punto 14 delle Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui alla DGR 30.01.2012 n.5-3314. Per quanto riguarda, invece, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, le Linee guida nazionali, al fine di garantire l'esecuzione di tali interventi, prevedono il versamento di una cauzione, rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino è commisurata al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, come risultante da apposita perizia giurata. Quindi si richiede l'allegazione della perizia giurata alla documentazione progettuale. La garanzia finanziaria è stabilita in favore dei Comuni sede dell'impianto. La garanzia finanziaria deve essere prestata entro la data di avvio dei lavori. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che -di norma- deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse. La garanzia richiesta deve escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'articolo 1944 e.e. e il pagamento deve avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo.
- Si rammenta che per l'avvio della procedura autorizzativa della P.A.S., dovranno essere corrisposti al Comune i diritti di segreteria e gli oneri istruttori, commisurati alla potenza dell'impianto come stabilito dall'ultimo capoverso, comma 9, art.6 del D.Lgs. 28/2011.
- con nota prot. ric. n. 52307 dello 08.08.2023 **Mondo Acqua S.p.a.**, esaminata la documentazione prodotta e rilevato che nell'area di intervento non risultano presenti Reti del S.I.I., in capo allo stesso, ha espresso parere favorevole ricordando che:
 - gli allacciamenti relativi ai servizi di acquedotto e fognatura sono subordinati al rispetto delle norme contenute nel vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".
 - qualora l'intervento proposto interferisca con le reti idriche esistenti, sarà onere del proponente provvedere alla ricollocazione delle reti così da renderle compatibili col nuovo assetto territoriale. Tutti gli interventi dovranno essere concordati preventivamente con il Gestore del S.I.I.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 29 agosto 2023 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. Dal punto di vista amministrativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, la società proponente, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 D. Lgs 28/2011 e s.m.i. da presentare al Comune di Villanova Mondovì;
 - Nulla osta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ex art. 95 - Decreto Legislativo n. 259/03;
 - Benestare tecnico di E-Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione;
 - Nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN1.

2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da circa 3,2 MWp (5824 moduli da 550 Wp) nel comune di Villanova Mondovì, su aree pianeggianti a destinazione agricola, per una produzione energetica attesa di circa 4,8 GWh/anno. La superficie catastale complessiva delle particelle in esame è di circa 4,4 ha. Il campo fotovoltaico, che confinerà sia Nord che a Sud con impianti FV già esistenti, ospiterà 5824 moduli fotovoltaici di potenza 550 Wp ciascuno e sarà suddiviso in otto sottocampi, per 448 stringhe complessive, che confluiranno in otto inverter da 330 kW. I pannelli saranno montati su strutture fisse ancorate al terreno mediante profili metallici infissi nel terreno per una profondità di due metri rispetto al p.c., orientati verso Sud e con inclinazione di 30°; l'altezza della struttura, pannelli compresi, sarà di 2,94 metri e gli elementi saranno distanti tra loro circa 5 metri. Il sito sarà accessibile da un passo carrabile posto su una laterale della strada comunale denominata via Nucleo Eula, già utilizzata per l'accesso ai campi che confinano con quello in progetto. Il cancello sarà carrabile con larghezza di 6 m. La recinzione perimetrale avrà altezza pari a due metri, e prevede la predisposizione di idonei passaggi per la fauna (larghi due metri ed alti 30 cm da terra) con interasse di circa 20 m: lungo i lati Est ed Ovest dell'impianto è inoltre prevista una siepe, esterna alla recinzione, larga rispettivamente cinque e due metri. Per consentire la manutenzione del parco fotovoltaico è prevista la realizzazione di viabilità interna che percorre l'intero perimetro, con fondo in materiale stabilizzato e larghezza di 3 m. Sul lato occidentale sono previste due cabine di trasformazione e quella di consegna, tutte a pianta rettangolare (rispettivamente di 6,8x2,8 m e di 8,95x2,48 m). Lungo il perimetro è inoltre previsto un sistema di videosorveglianza e di illuminazione a LED (che si attiverà unicamente in caso di necessità), montati su pali alti sei metri con fondazione in cls.
3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:
 - a) Suolo

Secondo quanto desumibile dalla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte, l'area di che trattasi ricade in classe III, ovvero "Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie".

Ciò premesso, per ridurre l'impatto dell'opera sul suolo il proponente ha optato, come illustrato in precedenza, per l'utilizzo di un sistema di fondazione con pali infissi nel terreno sino ad una profondità di circa 2 m dal p.c., in modo da evitare il ricorso a fondazioni esterne in cls.

Viene infine previsto il monitoraggio della qualità biologica del suolo attraverso il calcolo dell'indice QBS: a questo proposito si rileva come il protocollo proposto sia piuttosto lacunoso, dal momento che mancano, tra le altre cose, indicazione dell'epoca in cui verranno prelevati i campioni e numero e localizzazione dei punti di rilievo.

Nel caso in cui il materiale scavato non rispetti i criteri previsti per essere considerato sottoprodotto ai sensi dell'Art. 184 bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sarà gestito come rifiuto (E.E.R. 17 05 04 o 17 05 03*) e smaltito tramite ditta autorizzata. Si ritiene corretto l'approccio del proponente.
 - b) Vegetazione, ecosistemi e paesaggio

L'impianto in progetto occuperà un'area attualmente occupata da un prato avvicendato polifita: come sopra illustrato, per il suo inserimento ambientale viene prospettata la messa a

dimora di una siepe lungo i lati Est ed Ovest, alternando al biancospino *Crataegus monogyna* il corniolo (*Cornus mas*), il susino (*Prunus domestica*) ed un non meglio specificato "ligustro" (*Ligustrum*).

Secondo quanto desumibile dall'elaborato "Relazione pedoagronomica", l'area sotto i pannelli e tra le file verrà mantenuta inerbita e gestita con la pratica del sovescio: non è però chiaro se si tratti di un refuso, visto anche il riferimento, nello stesso paragrafo della relazione, alla trinciatura delle potature degli olivi.

c) Aspetti acustici

L'Agenzia scrivente ha analizzato la Valutazione di Impatto Acustico, redatta dal professionista Pellerino Gabriele (iscrizione ENTECA n° 2044).

L'impianto in progetto è considerato sorgente fissa attiva durante l'intero periodo diurno, previsto dalla Normativa, per tutti i giorni dell'anno; la zona d'intervento ed i ricettori sono situati in CLASSE III.

Le misure svolte il 20 aprile 2023, hanno evidenziato il rispetto dei limiti di emissione di immissione e differenziali di immissione. A tal riguardo, si rammenta che l'applicabilità di quest'ultimo elemento, nel caso di immissioni diurne, periodo in cui sono state eseguite le misure, prevede una soglia di applicabilità del rumore ambientale rilevato, di 50 dB (finestre aperte).

In base a quanto è contenuto nella relazione visionata, datata maggio 2023, si può determinare la compatibilità, con la vigente Normativa in Acustica Ambientale, dell'insediamento fotovoltaico in progetto.

In merito alla fase di cantiere, qualora fossero superati i valori di immissione ai ricettori, sarà necessario richiedere opportuna deroga alle emissioni rumorose utilizzando le modalità indicate nell'allegato 1 della D.G.R. n 24-4049 del 27 giugno 2012.

d) Inquinamento Elettromagnetico

L'unica potenziale criticità viene individuata all'interno del locale di trasformazione, ad uso del produttore, all'interno della cabina e-distribuzione.

A titolo precauzionale viene definita una fascia di rispetto di 2,0 m dal filo esterno delle pareti della cabina.

Il proponente dichiara che tale fascia risulta trovarsi in spazi non accessibili, se non da personale tecnico autorizzato per le operazioni di gestione e manutenzione dell'impianto. Il proponente dichiara trascurabile l'effetto generato dall'elettrodotto MT interrato in quanto impiegherà un cavo cordato ad elica ai sensi del DM 28/05/2008 Allegato Par. 3.2 lett. d) e pertanto escluso dalle DPA.

Occorrerà chiarire se gli altri interventi di potenziamento delle reti MT e-distribuzione dislocati sul territorio nonché la demolizione e ricostruzione di cabina e-distribuzione siano funzionali alla realizzazione del campo fotovoltaico, in quanto nello Studio Preliminare Ambientale non è stato adeguatamente descritto.

e) Inquinamento luminoso

Il proponente dichiara che non sarà presente un impianto di illuminazione esterna.

f) Emissioni in atmosfera

Per quanto dichiarato non sono previste emissioni in atmosfera se non relative ai mezzi durante la fase di cantiere. Tuttavia nella Tav.CS22040_C4_Cabina di consegna, è rappresentato un comignolo eolico privo di indicazioni tecniche.

g) Acque superficiali e sotterranee

Il proponente dichiara trascurabile l'impatto sulle acque superficiali in quanto affrancato alle strutture stradali esistenti e nullo sulle acque sotterranee. Tuttavia non è stato trattato il tema sulle possibili ricadute da acque di dilavamento o di lavaggio e manutenzione dei pannelli, durante le attività di esercizio.

h) Gestione rifiuti e Terre rocce da scavo

I movimenti terra, in massima parte legati alla posa dell'elettrodotto di connessione in MT dell'impianto in progetto alla rete, sono valutati in circa 2100 mc di scavi e 2000 mc di rinterri.

Il proponente intende espletare, nell'ambito delle successive fasi autorizzative del progetto, gli adempimenti previsti per la gestione di tali materiali dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 120/2017.

Nel caso in cui il materiale scavato non rispetti i criteri previsti per essere considerato sottoprodotto ai sensi dell'Art. 184 bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sarà gestito come rifiuto (E.E.R. 17 05 04 o 17 05 03*) e smaltito tramite ditta autorizzata. Si ritiene corretto l'approccio del proponente.

i) Dismissione

A fine vita utile è previsto lo smantellamento dell'impianto con lo smontaggio dei moduli FV, il recupero dei cavi elettrici e la demolizione delle fondazioni delle platee di cls, con il ripristino dell'area alle condizioni *ante operam*.

- Nella predetta riunione del 29 agosto 2023 l'Organo Tecnico, sulla base dei contributi citati ed avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 56888 del 05.09.2023 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 55732 del 30.08.2023, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti in merito all'impatto paesaggistico, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Pertanto, con nota prot. n. 57293 del 06.09.2023 si è proceduto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Con nota prot. ric. n. 60436 del 20.09.2023 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 21.09.2023 con prot. n. 60854.
- In data 10 ottobre 2023 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate e, sulla base dei chiarimenti forniti, ha unanimemente ritenuto che **il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 13/23**, per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”.

Vista la L.R. 19.07.2023 n. 13 “*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*”

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. ric. n. 48151 del 24.07.2023 della **Snam Rete Gas S.p.a.**, la nota prot. ric. n. 52912 del 10.08.2023 del **Comune di Villanova Mondovì** e la nota prot. ric. n. 52307 dello 08.08.2023 di **Mondo Acqua S.p.a.**, di cui in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- gli impatti ambientali potenzialmente significativi del progetto riguardano: l’interferenza con la vegetazione pioniera, il consumo di suolo in fase di esercizio e lo smaltimento dei materiali in fase di dismissione;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell’art. 6 D. Lgs 28/2011 e s.m.i. da presentare al Comune di Villanova Mondovì;
- In data 10 ottobre 2023, l’**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 65218 del 12.10.2023, e dell’apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l’intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e s.m.i. e l.r. 13/2023**, in quanto non si presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell’area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d’approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 06.07.2023 con prot. di ric. n. 43697, da parte del legale rappresentante della ditta CUNEO SOLARE s.r.l., con sede legale in Via Roma 151 – 38083 Borgo Chiese (Trento), per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE CHE**, in sede di successiva Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), **dovranno essere debitamente recepite le condizioni contenute nel** parere dell’ufficio edilizia-urbanistica-ambiente del Comune di Villanova Mondovì approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del’ 8.8.2023 (**Allegato 1**).
- 3. DI STABILIRE per il proponente, l’obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell’attuazione della stessa all’ARPA - Dipartimentale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo (**Verifica di ottemperanza**):
 - a) *Prima dell’avvio dei lavori* venga trasmesso per eventuali osservazioni all’Autorità Competente ed all’A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo, il protocollo relativo all’applicazione dell’indice QBS, comprensivo della localizzazione dei punti di monitoraggio e delle modalità di archiviazione dei dati raccolti e di reportistica.

b) Per quanto attiene *la fase di cantiere*, è opportuno che:

- venga assicurata un'attenta gestione del top soil durante le lavorazioni che prevedono movimenti terra;
- qualora fossero superati i valori di immissione ai ricettori, sarà necessario richiedere opportuna deroga alle emissioni rumorose utilizzando le modalità indicate nell'allegato 1 della D.G.R. n 24-4049 del 27 giugno 2012.

c) In *fase di esercizio* dovrà essere garantito e adeguatamente mantenuto l'inerbimento di tutta la superficie occupata dall'impianto FV in progetto, nonché la funzionalità delle siepi perimetrali.

d) In fase di *post operam*, dovrà essere valutata, attraverso l'analisi di un adeguato numero di campioni, la necessità di effettuare interventi ammendanti/correttivi per mitigare eventuali effetti negativi determinati sul suolo dalla presenza dell'impianto fotovoltaico.

4. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia della deliberazione della Giunta del Comune di Villanova Mondovì n. 116 del 08.08.2023 (**Allegato 1**)

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/2023;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, D.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale